



# COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile  
paese dell'uva e del vino*



Prov. di Chieti  
Reg. Abruzzo

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;  
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

## **Ordinanza Sindacale N. 51 DEL 03/12/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. LIMITAZIONE ACCENSIONE FUOCHI DELL'IMMACOLATA.**

### **IL SINDACO**

VISTI: - l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

- Il D. L. N. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.L. 16/5/2020 n. 33, art.1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della mobilità all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25/03/2020 n. 25;

- l'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della "chiusura al pubblico di strade urbane";

- l'art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- l'art. 1, di cui al punto 4 e al punto 9 lettera gg del D.P.C.M. 3 Novembre 2020, che consente al Sindaco di disporre la chiusura al pubblico delle strade o piazze o luoghi nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti, alle strutture ricettive legittimamente aperte, ai luoghi di culto e alle abitazioni private.

- la circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 20.10.2020 nella quale introduce delle note esplicative in merito al conferimento ai sindaci del potere di chiusura delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, introdotto dal DPCM 18 ottobre 2020;

### **CONSIDERATO**



# COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile  
paese dell'uva e del vino*



Prov. di Chieti  
Reg. Abruzzo

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;  
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

- il rischio dei contagi da Covid-19 in tutto il territorio comunale;
- che è tradizione l'accensione dei fuochi santi in onore dell'Immacolata Concezione la sera del 07 Dicembre di ogni anno;
- che l'accensione di tali fuochi comporta, come da tradizione, un assembramento di persone nell'intero territorio comunale come occasione di socializzazione e di ritrovo;
- che a livello indicativo negli anni passati questa tradizione veniva praticata in gran parte delle frazioni venendosi a creare occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;
- che nell'intero territorio comunale possono, pertanto, verificarsi con maggiore probabilità contagi epidemiologici da Covid-19;

## RITENUTO

- che per attenuare la costante diffusione epidemiologica in corso occorre adottare un provvedimento contingibile ed urgente che vieti l'accensione dei fuochi dell'Immacolata;
- che per le ragioni su esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell'attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

## PRESO ATTO

- che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità sanitaria locale a tutela dell'igiene e sanità pubblica

## ORDINA

il divieto di accensione dei fuochi dell'Immacolata nei giorni 07 e 8 Dicembre 2020;

## AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00;

## DISPONE



# COMUNE di TOLLO

*Medaglia d'argento al merito civile  
paese dell'uva e del vino*



**Prov. di Chieti  
Reg. Abruzzo**

popolazione: 4171; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;  
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

Che la presente ordinanza, previa pubblicazione di rito dovrà essere resa nota al pubblico tramite i consueti canali di divulgazione e trasmessa a:

Prefettura di Chieti;

Questura di Chieti;

Comando dei Carabinieri di Tollo (CH);

Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

Polizia Municipale di Tollo (CH)

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

**IL SINDACO  
(Dott. Angelo Radica)**

